



COMUNE DI FOZA

Provincia di Vicenza

Via Roma, 4 CAP. 36010 P. IVA – C.F. 00537800245

Tel. 0424/698003 - Fax 0424/698281

e-mail: patrimonio@comune.foza.vi.it

Originale

Prot. n. 1650

ORDINANZA N. 1/2023

OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DIVIETO DI TRANSITO SU STRADA COMUNALE GOZAR - RONCHETTO

IL SINDACO
(Geom. Bruno Oro)

Visto che i danni provocati al patrimonio boschivo comunale e privato dal ciclone Vaia dell'ottobre 2018 hanno reso maggiormente pericolosi alcuni versanti prospicienti la strada comunale Lazzaretti/Ronchetto;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 558 del 15 novembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018) con la quale sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eventi metereologici e stanziati per il Veneto 15 milioni di Euro per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettera a) e b) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 nelle more della variazione dell'effettivo impatto degli eventi in esame;

Visto che Veneto Strade, in qualità di Soggetto Attuatore nominato per la sicurezza stradale e contenimento del rischio valanghivo ha programmato sulla strada Lazzaretti/Ronchetto alcuni lavori di allargamento e messa in sicurezza;

Richiamata l'ordinanza n.1/2014 con la quale ogni anno viene istituito il divieto di transito sulla strada comunale denominata Lazzaretti / Ronchetto ne tratto compreso tra Loc. Gozar e Loc. Ronchetto in entrambe i sensi di marcia al fine di tutelare la pubblica sicurezza ed incolumità in quanto della strada è priva di manutenzione durante il periodo invernale;

Visto che condizioni climatiche e le operazioni di apertura strade effettuate hanno reso percorribile la strada Gozar-Ronchetto in entrambe i sensi di marcia;

Coordinate le Ditte impegnate nei lavori di esbosco e di allargamento della strada Gozar – Ronchetto in modo da non aver impedimenti al traffico veicolare;

Sentita l'Amministrazione comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

Visti gli artt. 5 c.3, 6, 7, e 159 comma 1 lettera b) del Codice della Strada approvato con D.Lvo 30.04.1992 n 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lvo nr. 267/2000;

ORDINA

Di sospendere l'ordinanza n. 1/2014 di divieto di transito veicolare sulla strada comunale denominata "Lazzaretti - Ronchetto" da loc. Gozar a loc. Malga Fratte in entrambe i sensi di marcia nei giorni **festivi e prefestivi dal giorno 08 aprile 2023**;

Nei rimanenti giorni feriali fino al **28 aprile 2023**, per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica, rimane in vigore il divieto di transito in quanto sono in corso operazioni di taglio ed esbosco di legname colpito da bostrico, da parte di personale di Veneto Agricoltura;

Alle Ditte incaricate al taglio ed esbosco del legname, di predisporre tutta la segnaletica di cantiere prevista per legge e di mantenere la carreggiata stradale pulita da eventuali residui di lavorazione e sgombera da tutti i mezzi d'opera nei giorni sopra indicati;

DISPONE CHE

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno passibili delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti ai quali è demandato dall'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 successive modifiche l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

La presente ordinanza sia resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste per legge e per mezzo dell'installazione dei prescritti segnali stradali.

AVVERTE

- 1) Le richieste di autorizzazione all'utilizzo della strada in oggetto, dovranno pervenire al Comune di Foza da parte degli interessati in forma scritta con indicazione del periodo di utilizzo, le motivazioni dell'utilizzo e le caratteristiche e numero di targa dei veicoli che dovranno essere autorizzati.
- 2) Che in caso mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 del C.d.S. e dalla legge 689/81 e dall'art.16 L.3/2003, nonché le sanzioni previste dal R.P.R.;
- 3) A norma dell'art. 3 quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale di Venezia (Legge 06/12/1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Copia della presente ordinanza viene trasmessa ai Carabinieri Forestali di Asiago e di Enego ed ai Comandi Stazione Carabinieri di Asiago ed Enego ed ai Comuni di Enego.

Foza, li 05/04/2023.

Il Sindaco
Geom. Bruno Oro Lenz

